



22120/16

20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Massimo Vecchio

- Presidente -

Sent. n. sez. 396/2016

Antonella Patrizia Mazzei

- Relatore -

UP 4/03/2016

Luigi Fabrizio Mancuso

R.G.N. 26539/2015

Aldo Esposito

Antonio Cairo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia

nel procedimento nei confronti di

Bahlouli Hafid, nato in Marocco il 22/01/1975,

avverso la sentenza del 11/04/2011 del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno,

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Antonella Patrizia Mazzei;

udite le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte di cassazione,

in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Giuseppina Fodaroni, che ha

concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

rilevato che il difensore dell'imputato non è comparso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 aprile 2011 il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, ha condannato Bahlouli Hafid, cittadino del Marocco, alla

pena di un anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998.

Al prevenuto era stato contestato di essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, dove era stato sorpreso il 7 novembre 2009, in Nocera Umbra, in violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni impartitogli dal Questore dell'Aquila con provvedimento del 29 maggio 2009, sulla base del decreto di espulsione del Prefetto dell'Aquila in pari data, provvedimenti tutti ritualmente notificati all'interessato.

2. Avverso la predetta sentenza, ha interposto ricorso immediato a questa Corte di cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, deducendo con unico articolato motivo l'omessa applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, alla luce del contrasto tra normativa comunitaria, di cui alla direttiva 2008/115/CE, e normativa interna in materia di immigrazione irregolare vigente all'epoca del fatto e della decisione; ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

La fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, che puniva con la sanzione detentiva la condotta di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell'ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28/04/2011 (nell'ambito del processo El Dridi, C-61/11 PPU), che ha affermato l'incompatibilità della norma incriminatrice interna con la predetta disciplina comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla *abolitio criminis*, con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione -per via di interpretazione estensiva- alla previsione dell'art. 673 cod. proc. pen. (c.f.r. Sez. I, 28/04/2011, n. 22105 e 29/04/2011, n. 20130).

Il sopravvenuto decreto legge 23/06/2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 2/08/2011, n. 129 -recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva suindicata sulla libera circolazione

dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari- ha novato la fattispecie, sostanzialmente confermando l'intervenuta *abolitio criminis*.

La nuova formulazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, introdotta con l'intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l'effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l'illecito, sanzionato con la sola pena pecuniaria. Sul punto basta ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all'esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE). Il d.l. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della novella, quale non è il fatto oggetto del presente giudizio, risalente al 7 novembre 2009.

2. L'intervenuta *abolitio criminis* impone, in conclusione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

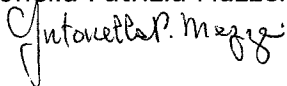
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso il 4 marzo 2016.

Il consigliere estensore

Antonella Patrizia Mazzei



Il presidente

Massimo Vecchio

